


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

## PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ....) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

---

## PARTE SECONDA

---

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

## SOMMARIO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.10.2004 N. 1097

**Approvazione nuovo Statuto della Associazione Asilo Infantile di Isola del Cantone con sede a Isola del Cantone (Ge).**

**pag. 3913**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.10.2004 N. 1107**

**D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Costruzioni in zona sismica. Procedure per la presentazione dei progetti e definizione dei criteri per lo spletamento dei controlli.**

pag. 3913

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.10.2004 N. 1117**

**Docup Ob.2 2000-2006. Misura 2.6; componente e). Modificazione D.G.R. n. 496/02 e approvazione Programma di attività di informazione ed educazione al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei consumi Impegno € 50.000,00.**

pag. 3917

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.10.2004 N. 1119**

**Adozione schema di Piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 e succ. mod. ed int..**

pag. 3919

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.10.2004 N. 1124**

**Procedura di verifica-screening: progetto preliminare per l'approdo turistico di Ceriale. Proponente: Comune di Ceriale. Assoggettamento a VIA.**

pag. 3919

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.10.2004 N. 138**

**Sostituzione di componente del Comitato tecnico per l'artigianato, di cui all'art. 40, comma 1, della legge regionale 02.01.2003, n. 3.**

pag. 3920

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.10.2004 N. 139**

**Comune di Garlenda (SV) - Approvazione del Piano Regolatore Generale con correlativa modifica del P.T.C.P. e con effetto di integrale subdelega alla c.A. delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni paes.-amb. ex D.Lgs. 29.10.1999 n. 490.**

pag. 3921

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.10.2004 N. 140**

**Comune di Costarainera (IM) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale, con correlativa modifica al P.T.C.P., per la riclassificazione della zona E4 e parte della zona E1, ubicate in località Cà Diamei, come zona TR.**

pag. 3922

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.10.2004 N. 141**

**Comune di Pallare (SV) - Modifica integrativa del Decreto del Pre-**

**sidente della Giunta Regionale n. 127 del 02.08.2000, di approvazione del Piano Regolatore Generale, volta ad aggiornare il P.T.C.P. in coerenza con lo stato del territorio.** pag. 3923

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
13.10.2004 N. 142**

**Comune di Riccò del Golfo (SP) - Modifica integrativa del D.P.G.R. n. 504 del 06.08.1996, di approvazione del Piano Regolatore Generale, volta a variare il P.T.C.P. in coerenza con le previsioni dello strumento urbanistico generale.** pag. 3923

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE 13.10.2004 N. 2080**

**Reg. (CE) n. 1019/02, art. 9. Riconoscimento ed identificazione alfanumerica di imprese nel settore oleario. Frantoio Cooperativa Olivicola Arnasco di Arnasco (SV) - cod. SV05.** pag. 3924

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE 13.10.2004 N. 2081**

**DGR n. 1268/00. Cambio di titolarità di frantoio sito in Andora da F.lli Morro di Morro Ottavio e Mario a F.lli Morro di Morro Ottavio snc. Determinazione.** pag. 3925

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE 13.10.2004 N. 2082**

**DGR n. 1268/00. Cambio di titolarità di frantoio sito in Borgomaro da Marvaldi Giuseppe a Frantoio Oleario Marvaldi Giuseppe di Marvaldi Alberto. Determinazione.** pag. 3926

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE 13.10.2004 N. 2083**

**DGR n. 1268/00. Cambio di titolarità di frantoio sito in Vasia da Cuoghi Umberto a Mela Germana. Determinazione.** pag. 3927

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE 13.10.2004 N. 2084**

**DGR n. 1268/00. Cambio di titolarità di frantoio sito in Castelnuovo Magra da Frantoio La Valle di Morachioli Tiziana a Frantoio La Valle di Leonardi Antonio. Determinazione.** pag. 3929

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE 13.10.2004 N. 2085**

**DGR n. 1268/00 Riconoscimento di titolarità del frantoio oleario il Portesone di Porfido Michele sito in Lerici (SP). Determinazione.** pag. 3930

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE 13.10.2004 N. 2086**

**DGR n. 1268/00 Riconoscimento di titolarità del frantoio oleario  
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre sito in Riomaggiore (SP).  
Determinazione.**

pag. 3931

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE 13.10.2004 N. 2087**

**DGR n. 1268/00 Riconoscimento di titolarità del frantoio oleario  
Società Agricola Le Terre del Barone di Barone Anna Maria e C.  
S.a.s. sito in Borghetto Santo Spirito (SV). Determinazione.**

pag. 3932

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE 13.10.2004 N. 2088**

**DGR n. 1268/00 Riconoscimento di titolarità del frantoio oleario  
Associazione Olivicoltori Bajocchi sito in Baiardo (IM). Determi-  
nazione.**

pag. 3933

**CIRCOLARE N. 1****DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PASESISTICA  
E AMBIENTALE**

**Servizio Affari Giuridici del Dipartimento (prot. 129096/971 del  
13.10.2004)**

**Applicazione dell'art. 6 della l.r. n. 5/2004 relativo alla definizione  
dei condoni pregressi.**

pag. 3935

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E  
LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 06.09.2004  
N. 5240**

**Pratica D/4734. Corso Acqua: T. Malvaro. Richiedente: Foppiano e  
Cuneo S.n.c. di Foppiano Gianna & c. Domanda: in data  
04.10.1999 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua uso  
industriale in comune di Cicagna.**

pag. 3943

**PROVINCIA DI IMPERIA**

**Ditta: Tiberti Bruino ed altri. Domanda per concessione derivazio-  
ne acqua.**

pag. 3943

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE LEGALE -  
PRATECIPAZIONI UFFICIO ESPROPRIAZIONI DELLA  
PROVINCIA DI IMPERIA 23.07.2004 N. 33**

**Pratica 163 - Comune di Diano Marina - Lavori di realizzazione ed**

**ampliamento della strada di collegamento tra Diano Gorleri e Diano Calderina con sistemazione idrica e fognaria - II Lotto - Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione.**

**pag. 3944**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 23.09.2004 N. 7065/2004**

**Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. Domanda intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento aereo t. Quiliano in loc. Vadoni in comune di Quiliano. Pratica n. 847/03.**

**pag. 3945**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 30.09.2004 N. 7240**

**Torrente Porra in Comune di Finale Ligure - Località Perti. Domanda pervenuta in data 02.11.1999 per Rinnovo e Subingresso nella Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo già assentita con D.P.R. alle ore OO.PP. per la Liguria n. 9155 del 23.07.1970 al Sig. Bonorino Nicolò. Classificato: 013.005.001 - Pratica n. 29/01 - Identificativo: I0000784 - Rif. 1255/D Richiedenti: Sigg.ri Bonorino Pierina, Bonorino Vincenzina e Ottonello Gianni.**

**pag. 3945**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE SERVIZIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 30.09.2004 N. 209**

**Comune di Vezzano Ligure - Lavori di realizzazione autolavaggio a servizio autoparco Piano di Vezzano - Provvedimento di esproprio.**

**pag. 3946**

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

08.10.2004

N. 1097

**Approvazione nuovo Statuto della  
Associazione Asilo Infantile di Isola  
del Cantone con sede a Isola del Can-  
tone (GE).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni su esposte, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento regionale 6/2003 e ss.mm.ii., il nuovo Statuto della associazione Asilo Infantile di Isola del Cantone con sede a Isola del Cantone (GE) come deliberato dall'Assemblea dei soci, a rogito del notaio dott. Matteo Finelli, indicato in premessa ed allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

(allegato omesso)

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

08.10.2004

N. 1107

**D.P.R. 06.06.2001 n. 380. Costruzioni  
in zona sismica. Procedure per la pre-  
sentazione dei progetti e definizione****dei criteri per l'espletamento dei con-  
trolli.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

la legge n. 64 del 02.02.1974 concernente i provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

l'art. 20 della Legge n. 741 del 10.12 1981 relativo allo snellimento di procedure di cui alla legge n. 64/74

la legge regionale n. 29 del 21.07.1983 Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari e, in particolare l'articolo 8 che delega alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche;

la legge regionale n. 29 del 04.07.1988 recante Ulteriori deleghe alle Province delle funzioni previste dalla legge n. 64 del 2.02.1974 in materia di costruzioni e snellimento delle procedure;

l'articolo 93, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 112 del 31.03.1998 che mantiene in capo allo Stato le funzioni relative alla definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche del territorio nazionale e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

l'articolo 94, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 112 del 31.03.1998 che attribuisce alle Regioni le funzioni per l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

il DPR n. 380 del 06.06.2001 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 concernente i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (pubblicata sul S.O. n. 72 della G.U. n. 105 del 08.05.2003) e la Nota esplicativa dell'Ordinanza emanata dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04.06.2003;



Considerato che:

l'art. 1 della citata Ordinanza n. 3274/03 definisce i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone di cui all'allegato 1, nonché gli allegati Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, Norme tecniche per progetto sismico dei ponti, Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegni dei terreni;

l'art. 2, comma 1 della medesima ordinanza precisa che le Regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 112/1998 e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1 all'ordinanza, alla formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche lasciando facoltà alle singole regioni, per la zona 4, di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica;

Vista la D.G.R. n. 530 del 16.05.2003 che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza n. 3274/2003, ha approvato, tra l'altro, la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Liguria, suddivisi in: zona 2 (media sismicità), zona 3 (bassa sismicità), zona 4 (bassissima sismicità);

Considerato che con la sopracitata nota esplicativa dell'O.P.C.M. n. 3274/03 la decorrenza dell'Ordinanza è indicata all'atto della pubblicazione della stessa sulla G.U. dell'08.05.2003 e che dallo stesso termine decorrono i tempi previsti dall'art. 2, per gli adempimenti di cui ai commi 2 (costruzioni in corso, progetti approvati o appaltati, norma transitoria di 18 mesi, ecc.), 3 (programmi per le verifiche di edifici strategici e sensibili, ecc.) e 4 (definizione elenco edifici, procedure per le verifiche, ecc.);

Visti:

la successiva O.P.C.M. n. 3316 del 02.10.2003, pubblicata sulla G.U. n. 236 del 10.10.2003, avente ad oggetto Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21.10.2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29.10.2003), con cui ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3274/2003, sono stati definiti gli elenchi

delle opere di competenza statale da assoggettare a verifiche e 3 livelli di verifica tecnica;

la D.G.R. n. 1384 del 07.11.2003 che in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza n. 3274/2003, ha approvato, tra l'altro, l'elenco degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché l'elenco degli edifici e delle opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

l'O.P.C.M. n. 3333 del 23.01.2004 che consente di utilizzare per 18 mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3274/03 le norme sismiche e la classificazione sismica previgente anche nei confronti degli edifici e delle opere di particolare importanza definiti negli elenchi regionali e statali allegati rispettivamente al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21.10.03 ed alla D.G.R. n. 1384/03;

la D.G.R. n. 154 del 25.02.2004 con la quale, tra l'altro, si estende l'obbligo di progettazione antisismica nei comuni liguri in classe sismica 4;

Considerato che, in relazione all'ordinanza n. 3274/03, il Dipartimento della Protezione Civile con nota del 29.03.2004 ha chiarito che:

- dal punto di vista della relazione con gli adempimenti della legge 64/74, la zona di classe 1 corrisponde alla sismicità alta ( $S=12$ ), la zona di classe 2 corrisponde alla sismicità media ( $S=9$ ), la zona di classe 3 corrisponde alla sismicità bassa ( $S=6$ ) mentre nella zona di classe 4, di nuova introduzione, è lasciata facoltà alle regioni di imporre l'obbligo del rispetto della normativa antisismica;
- nei 18 mesi del periodo transitorio sopra definito non è necessaria la denuncia dei lavori in corso e la certificazione da parte dell'ufficio di controllo;
- la concessione della licenza d'uso di cui dall'art. 62 del D.P.R. 380/2001 potrà fare riferimento ad uno qualsiasi dei due regimi scelti da chi ha presentato il progetto;
- i lotti strutturalmente indipendenti dalle parti già realizzate vengono considerati quali nuove opere;

Considerato inoltre che:

- l'articolo 93 del D.P.R. n. 380/01 dispone, tra l'altro, che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico dell'edilizia, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della provincia ed inoltre stabilisce che siano le regioni a definire il contenuto minimo della progetto di costruzioni in zone sismiche;
- l'articolo 62 del stesso D.P.R. 380/01 - nel confermare sostanzialmente l'art. 18 della legge 64/74 - dispone che il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato di rispondenza dell'opera eseguita alle norme del Capo IV della medesima legge;
- l'art. 7 della l.r. 29/83 che prevede che il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall'articolo 28 della l. 64/1974, è rilasciato soltanto nei casi in cui si sia proceduto ai controlli a campione a termini dell'articolo 6 della medesima legge regionale;
- nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta (art. 94 DPR. 380/01) e che tale autorizzazione, ai sensi della delega regionale prevista dalla L.r. 29/83, è sostituita dal controllo a campione effettuato dal competente ufficio provinciale;
- l'art. 6 della l.r. 29/83 demanda alla Giunta Regionale, per le costruzioni in zone sismiche, il compito di individuare i criteri per la scelta del campione sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati, da sottoporre a controllo;

Ritenuto di stabilire, in adeguamento alla nuova normativa, che:

- sino alla data del 9 novembre 2004 possano essere applicati la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/03;
- il contenuto minimo del progetto di costruzioni in zone sismiche sia costituito dalla relazio-

ne illustrativa del progetto, relazione di calcolo, relazione sui materiali (art. 65 comma 3/b d.p.r. 380/01), relazione sulle fondazioni, relazione geologica (d.m.ll.pp. 11.03.1988 norme tecniche sui terreni... punto b5 comma 2), dichiarazione del collaudatore statico designato (art. 67 comma 3 d.p.r. 380/01), esaurienti elaborati grafici architettonici, esaurienti elaborati grafici strutturali;

- gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 e gli interventi su edifici o opere infrastrutturali inseriti negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 1384/2003 ed al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29.10.2003 siano sottoposti prima dell'inizio dei lavori ad un controllo preventivo dei calcoli statici a cura dell'Ufficio Provinciale competente, nell'ambito della certificazione preventiva;

Ritenuto inoltre di dover:

- definire le procedure di presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche sulla base della nuova classificazione dei comuni;
- definire, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/83, i criteri per la scelta del campione per le costruzioni in zone sismiche, sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati, da sottoporre a controllo a cura dei competenti uffici provinciali,

Su Proposta dell'Assessore incaricato del Settore Protezione Civile ed Emergenza

#### DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

1. stabilire che sino alla data del 9 novembre 2004 possano essere applicati la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/03;
2. stabilire che il contenuto minimo del progetto di costruzioni in zone sismiche sia costituito dalla relazione illustrativa del progetto, relazione di calcolo, relazione sui materiali (art. 65 comma 3/b d.p.r. 380/01), relazione sulle fondazioni, relazione geologica (d.m.ll.pp.



11.03.1988 norme tecniche sui terreni... punto b5 comma 2), dichiarazione del collaudatore statico designato (art. 67 comma 3 d.p.r. 380/01), esaurienti elaborati grafici architettonici, esaurienti elaborati grafici strutturali;

3. stabilire che gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 e gli interventi su edifici o opere infrastrutturali inseriti negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 1384/2003 ed al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29.10.2003 siano sottoposti prima dell'inizio dei lavori ad un controllo preventivo dei calcoli statici a cura dell'Ufficio Provinciale competente, nell'ambito della certificazione preventiva;
4. definire le seguenti procedure di presentazione di progetti di costruzione in zone sismiche sulla base della nuova classificazione dei comuni:

per i comuni classificati in zona 2:

- tutti i progetti devono essere depositati, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito che entro 30 giorni provvede a trasmetterne una copia al competente ufficio tecnico della Provincia ovvero, in mancanza dello sportello unico dell'edilizia, direttamente presso il competente ufficio tecnico della provincia;
- i progetti delle nuove costruzioni inserite nell'elenco allegato alla D.G.R. n. 1384 del 07.11.2003 o inserite nell'elenco dell'allegato 1 del Decreto del capo del Dipartimento della Protezione civile del 21.10.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 29.10.2003 (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), nonché le sopraelevazioni, sono sottoposti a controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/83;
- i progetti delle nuove costruzioni (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), non inserite negli elenchi di cui sopra, sono sottoposti a controllo con il metodo a campione così come definito dall'art. 6 della L.R. 29/83 e dai criteri per la scelta dei campioni definiti nella presente Delibera;

per i comuni classificati in zona 3:

- tutti i progetti devono essere depositati, ai sen-

si dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito che entro 30 giorni provvede a trasmetterne una copia al competente ufficio tecnico della Provincia ovvero, in mancanza dello sportello unico dell'edilizia, direttamente presso il competente ufficio tecnico della provincia;

- i progetti delle nuove costruzioni inserite nell'elenco allegato alla D.G.R. n. 1384 del 07.11.2003 o inserite nell'elenco dell'allegato 1 del Decreto del capo del Dipartimento della Protezione civile del 21.10.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29.10.2003 (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), nonché le sopraelevazioni, sono sottoposti a controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/83;

per i comuni classificati in zona 4:

- i progetti delle nuove costruzioni inserite nell'elenco allegato alla D.G.R. n.1384 del 7 novembre 2003 o inserite nell'elenco dell'allegato 1 del Decreto del capo del Dipartimento della Protezione civile del 21 ottobre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 29.10.2003 (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), devono essere depositati ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito che entro 30 giorni provvede a trasmetterne una copia al competente ufficio tecnico della Provincia ovvero, in mancanza dello sportello unico dell'edilizia, direttamente presso il competente ufficio tecnico della provincia;

5. definire, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/83, i seguenti criteri per la scelta del campione per le costruzioni in zone sismiche, sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati, da sottoporre a controllo a cura dei competenti uffici provinciali:

- il controllo viene effettuato su un unico campione formato dai progetti depositati e da un campione formato dalle opere in corso;
- ogni campionatura viene quantificata almeno nel 3% delle denunce presentate ovvero almeno in 10 unità;
- il campione relativo ai progetti depositati viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti;

- il campione relativo alle opere in corso viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi presentati nei tre bimestri antecedenti;
  - per la Provincia di Imperia, allo scopo di non ridurre eccessivamente la probabilità di estrazione per le costruzioni da realizzarsi nei comuni minori, sono operanti due ambiti territoriali distinti, uno interessante i comuni di Imperia e Sanremo e l'altro i restanti comuni classificati; il campione viene quantificato almeno nel 3% delle denunce presentate, ovvero almeno in 10 unità per ciascuno dei due ambiti territoriali;
6. trasmettere il presente atto agli enti locali ed alle amministrazioni provinciali della Liguria;
7. trasmettere il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.10.2004

N. 1117

**Docup Ob. 2 2000-2006. Misura 2.6; componente e). Modificazione d.G.R. n. 496/02 e approvazione Programma di attività di informazione ed educa-**

### Obiettivo 2

Intervento	Costo totale	Totale spesa pubblica	Fesr	Stato	Regione
Incarico ad ARE per attività di informazione ed educazione ambientale sui temi del risparmio energetico	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00

### Sostegno transitorio (phasing out)

Intervento	Costo totale	Totale spesa pubblica	Fesr	Stato	Regione
Incarico ad ARE per attività di informazione ed educazione ambientale sui temi del risparmio energetico	20.000,00	20.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00

**zione al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei consumi. Impegno € 50.000,00.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

- 1) di modificare il Documento di programmazione regionale in materia di formazione, informazione ed educazione ambientale di cui alla D.G.R. 496/2002 aumentando la dotazione finanziaria dell'azione 6.8.1. Aggiornamento di amministratori e tecnici della P.A. di € 50.000 a valere sui fondi Docup Ob.2 200/2006;
- 2) di approvare la realizzazione del Programma di attività di informazione ed educazione al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei consumi sulla base del documento allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, e di incaricare Are, quale struttura tecnica di servizio della Regione nel campo delle politiche energetiche ai sensi della citata legge regionale n. 18/1999, della realizzazione dello stesso;
- 3) di assegnare al sopracitato Programma di attività di informazione ed educazione al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei consumi della Misura 2.6 attività di supporto alla gestione ambientale regionale la seguente dotazione finanziaria:

- 4) di procedere, ai sensi dell'art. 67 della l.r. n. 42/1977 e ss.mm., tuttora vigente ai sensi dell'art. 86, comma 5, della l.r. n. 15/2002, all'aumento dei seguenti accertamenti sui fondi di

cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio in corso per un importo complessivo di € 40.000,00:

#### Area Obiettivo2:

Capitolo	Accer. nto n.	Denominazione	Importo (€)
1919	103/04	Fondi provenienti dall'Unione Europea/FESR per gli interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale-Obiettivo 2 periodo 2000-2006	12.000,00
1920	104/04	Fondi provenienti dall'Unione Europea/FESR per gli interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale-Obiettivo 2 periodo 2000-2006	12.000,00
1921	105/04	Fondi provenienti dall'Unione Europea/FESR anni 2000-2005 per il consolidamento dello sviluppo nelle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994-1999	6.000,00
1922	106/04	Fondi provenienti dallo Stato anni 2000-2005 per il consolidamento dello sviluppo nelle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994-1999	10.000,00

- 5) di autorizzare la spesa complessiva di € 50.000,00 (Iva Compresa) e di impegnare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79 della l.r. n. 42/1977 e dell'art. 86, comma 5, della l.r. n. 15/2002, tale somma sui capitoli sotto indicati, per la realizzazione del programma di attività di

informazione ed educazione al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei consumi a favore di A.R.E. Liguria S.p.A., Via Peschiera, 16 - GE (c.f. 03560220109) sulla base del disciplinare allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### Area Obiettivo2:

Fondi Comunitari Cap. 9440 (FESR)	Fondi Statali Cap.9442	Fondi regionali Cap. 9444	Totale
12.000,00	12.000,00	6.000,00	30.000,00

#### Area A Sostegno Transitorio :

Fondi Comunitari Cap. 9445 (FESR)	Fondi Statali Cap.9447	Fondi regionali Cap. 9448	Totale
6.000,00	10.000,00	4.000,00	20.000,00

- 6) di stabilire le seguenti modalità di liquidazione del finanziamento:

acconto di complessivi € 25.000, pari al 50% della somma assegnata, ad esecutività del presente provvedimento

saldo della restante somma di € 25.000 a fronte di rendicontazione delle spese sostenute e presentazione di relazioni e documentazione sulle attività svolte di cui all'allegato disciplinare d'incarico;

- 7) di dare mandato al Servizio Ragioneria e Servizi Contabili di liquidare, a titolo di primo acconto ad A.R.E. Liguria S.p.A., la somma di € 25.000 con accreditamento sul c/c bancario n. 654346 - 36 presso la Banca di Roma, filiale di Genova (ABI 03002 CAB 1400) intestato ad Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria, Via Peschiera, 16 (c.f. 03560220109) ai sensi dell'art. 83 della l.r. n. 42/1977 e ss.mm.ii. tuttora vigente ai sensi dell'art. 86, c. 5, della l.r. n. 15/2002;

- 8) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed in versione integrale sul sito Internet della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

(allegato omesso)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.10.2004 N. 1119

**Adozione schema di Piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 e succ. mod. ed int.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

## DELIBERA

Per quanto indicato in premessa:

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 44 comma 2 del D. Lgs. 152/1999 e succ. mod. ed int., lo schema di Piano regionale di tutela delle acque, costituito da una relazione di sintesi, n. 9 allegati (raccolti in 4 volumi) e 135 cartografie, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) di delegare l'Assessore pro tempore al Territorio e Ambiente ad indire e coordinare l'inchiesta pubblica sullo schema del piano di tutela delle acque adottato;
- 3) di prevedere che la durata dell'inchiesta pubblica relativa allo schema di piano di tutela delle acque adottato sia di 45 giorni;
- 4) di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

(allegati omessi)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.10.2004 N. 1124

**Procedura di verifica-screening: progetto preliminare per l'approdo turistico di Ceriale. Proponente: Comune di Ceriale. Assoggettamento a VIA.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto preli-

minare presentato dal Comune di Ceriale per la realizzazione di un approdo turistico nel territorio comunale debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

2. di richiedere che il successivo Studio di Impatto Ambientale (SIA) affronti in particolare i seguenti aspetti:

- a) verifica della coerenza delle previsioni progettuali con le indicazioni del Piano della Costa, con riferimento sia alle dimensioni della parte a mare, sia alla tipologia del servizio, sia all'entità dei nuovi volumi a terra;
- b) verifica della rispondenza delle caratteristiche progettuali ai correnti standard di settore, con riferimento alle Raccomandazioni Tecniche dell'AIPCN, ed alla sicurezza per la navigazione;
- c) elaborati e requisiti di cui al D.M. 14 aprile 1998;
- d) fattibilità economico finanziaria basata sulle reali caratteristiche anche di agibilità dello specchio acqueo, in considerazione sia del ridotto tirante idrico che dei lunghi tempi di inoperatività dell'imboccatura portuale (dovuta al frequente verificarsi durante l'anno di onda frangente e all'insabbiamento della stessa);
- e) definizione progettuale preliminare delle modalità di gestione degli scarichi idrici (fognatura, acque meteoriche, acque di lavaggio delle carene);
- f) percorsi e modalità di accesso all'area, e quantificazione del traffico indotto a regime;
- g) gestione della fase di cantiere;
- h) documentazione di impatto acustico di cui alla DGR n. 534/99, e attestazione della coerenza delle destinazioni d'uso previste dal progetto con la zonizzazione acustica comunale;
- i) approfondimento degli aspetti geologici e geotecnici, con particolare riferimento alle criticità già individuate nell'ambito dell'analisi di fattibilità preliminare.

3. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 06.12.1997 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza;
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.10.2004N. 138

**Sostituzione di componente del Comitato tecnico per l'artigianato, di cui all'art. 40, comma 1, della legge regionale 02.01.2003, n. 3.**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

per i motivi in premessa indicati,

- è sostituito nella carica, su proposta di Unioncamere liguri, il Sig. Botto Luciano, nato a La Spezia il 10.10.1935, già componente effettivo del Comitato tecnico per l'artigianato di cui all'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 3/2003, con il Sig. Botto Francesco, nato a La Spezia il 12 marzo 1940;
- è disposta la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- è dato atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale.



nale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
Sandro Biasotti

---

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.10.2004

N. 139

**Comune di Garlenda (SV) - Approvazione del Piano Regolatore Generale con correlativa modifica del P.T.C.P. e con effetto di integrale subdelega alla c.A. delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni paes. - amb. ex D.Lgs. 29.10.1999 n. 490.**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche in premessa richiamate, il Piano Regolatore Generale del Comune di Garlenda, adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 30.03.1998 e successive modificazioni;
- 2) Le osservazioni sono decise come in premessa indicato, con conseguente introduzione delle corrispondenti modifiche d'ufficio;
- 3) Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 6/1991, come modificato dall'art. 69 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni, il Piano territoriale di coordinamento paesistico, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990, è modificato come in premessa indicato e meglio specificato nello stralcio planimetrico di cui al successivo punto 6);
- 4) Ai sensi della legge regionale 02.05.1985 n. 29, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 48

del 25.03.1985 è modificata nel senso che il Comune di Garlenda continua ad essere ricompreso nella categoria dei Comuni ad essa allegata sub lettera A), senza peraltro figurare materialmente nel relativo elenco;

- 5) Si dà atto che, ricorrendo i presupposti e le condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 3, della legge regionale n. 20/1991 e successive modificazioni, l'approvazione del suddetto strumento urbanistico comporta la integrale subdelega delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni prescritte dall'art. 151 del Titolo II del Testo Unico approvato con D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 (ad eccezione di quelle elencate sub commi 2 e 5 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 20/1991), con conseguente cessazione dal momento della notifica del presente decreto alle Amministrazioni provinciale e comunale - del regime transitorio di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 20/1991;
- 6) Gli elaborati del Piano Regolatore Generale come sopra approvato - che, debitamente visti dal Dirigente del Settore Urbanistica, sono depositati agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente provvedimento quale sua parte integrante - sono costituiti da: Norme di Attuazione; Tav. 8a, in scala 1:2000, contenente le modifiche d'ufficio; Stralcio planimetrico, in scala 1:25.000, contenente le varianti al P.T.C.P.;
- 7) Il presente decreto:
  - a) sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.12.1988 n. 75, e mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Garlenda, a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;
  - b) sarà notificato all'Amministrazione provinciale di Savona agli effetti della cessazione, a favore del Comune di Garlenda, delle competenze ad essa subdelegate dall'art. 6 della legge regionale n. 20/1991;
  - c) sarà partecipato alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Li-



guria, per quanto di sua competenza a termini dell'art. 82, 9° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successive modificazioni, in relazione alla subdelega al Comune di Garlenda delle funzioni amministrative di rilascio anche delle autorizzazioni paesistico-ambientali previste dall'art. 151 del Titolo II del T.U. approvato con D.Lgs. 29.12.1999 n. 490, già spettanti alla Provincia di Savona ex art. 6 della legge regionale n. 20/1991;

- 8) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
Sandro Biasotti

---

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.10.2004

N. 140

**Comune di Costarainera (IM) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale, con correlativa modifica al P.T.C.P., per la riclassificazione della zona E4 e parte della zona E1, ubicate in località Cà Diamei, come zona TR.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata, con l'introduzione d'ufficio della modifica in premessa richiamata, la variante

al Piano Regolatore Generale del Comune di Costarainera, adottata con deliberazione consiliare n. 30 in data 16.10.2002;

- 2) Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 6/1991, come modificato dall'art. 69 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni, il Piano territoriale di coordinamento paesistico, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990, è modificato, relativamente all'assetto insediativo della zona TR, nel senso che la stessa è riclassificata da Insediamento Sparso assoggettato a regime normativo di Mantenimento (IS-MA) a Insediamento Sparso assoggettato a regime normativo di Modificabilità di tipo B (IS-MO/b), come meglio specificato nell'elaborato di cui al successivo punto 4);
- 3) Ai sensi dell'art. 69, comma 5, della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni, è soggetto ad approvazione regionale lo strumento urbanistico attuativo unitario relativo alla nuova zona TR - turistico ricettiva;
- 4) Gli elaborati della variante come sopra approvata - che, debitamente vistati dal Dirigente del Settore Urbanistica, sono depositati agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente provvedimento quale sua parte integrante - sono costituiti da: Stralcio zonizzazione; Normativa della zona TR; Stralcio cartografico contenente la variante all'assetto insediativo del P.T.C.P.;
- 5) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.12.1988 n. 75, e mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Costarainera a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;
- 6) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1980 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presiden-

te della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del decreto stesso.

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
Sandro Biasotti

---

---

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.10.2004

N. 141

**Comune di Pallare (SV) - Modifica integrativa del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 127 del 02.08.2000, di approvazione del Piano Regolatore Generale, volta ad aggiornare il P.T.C.P. in coerenza con lo stato del territorio.**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) Il Decreto del Presidente dalla Giunta Regionale n. 127 del 02.08.2000, recante l'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Pallare, è integrato nei termini sopra indicati;
- 2) Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 6/1991, come modificato dall'art. 69 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni, il Piano territoriale di coordinamento paesistico, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990, è modificato come in premessa indicato e meglio specificato nell'elaborato cartografico allegato quale sua parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 3) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.12.1988 n. 75, e mediante deposito, con il relativo allegato e elaborato, a libera visione del pubblico presso al Segreteria del Comune

di Pallare, a norma dell'art. 10, 6° comma, della Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;

- 4) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
Sandro Biasotti

---

---

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.10.2004

N. 142

**Comune di Riccò del Golfo (SP) - Modifica integrativa del D.P.G.R. n. 504 del 06.08.1996, di approvazione del Piano Regolatore Generale, volta a variare il P.T.C.P. in coerenza con le previsioni dello strumento urbanistico generale.**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) Il Decreto del Presidente dalla Giunta Regionale n. 504 del 06.08.1996, recante l'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Riccò del Golfo, è integrato nei termini sopra indicati;
- 2) Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 6/1991, come modificato dall'art. 69 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni, il Piano territoriale di coordinamento paesistico, approvato con deliberazione del

Consiglio Regionale n. 6/1990, è modificato come in premessa indicato e meglio specificato nell'elaborato cartografico allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- 3) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.12.1988 n. 75, e mediante deposito, con i relativi allegati e elaborati, a libera visione del pubblico presso al Segreteria del Comune di Riccò del Golfo, a norma dell'art. 10, 6° comma, della Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;
- 4) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
Sandro Biasotti

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE**

13.10.2004

N. 2080

**Reg. (CE) n. 1019/02, art. 9. Riconoscimento ed identificazione alfanumerica di imprese nel settore oleario. Frantoio Cooperativa Olivicola "Arnasco" di Arnasco (SV) - cod. SV05.**

IL DIRIGENTE

Visto il Reg. CE n. 1019/02 che all'art. 9 prevede il riconoscimento e il rilascio del codice d'identificazione alfanumerica alle imprese del settore oleario che ne fanno richiesta e che risultano

conformi alle condizioni di riconoscimento di cui al medesimo regolamento;

Visto l'art. 3 del DM 14.11.2003, recante le disposizioni relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, in relazione al coordinamento dell'attività di controllo delle imprese riconosciute di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva ed al rilascio del codice di identificazione alfanumerico, o alla conservazione del riconoscimento e del codice già attribuito alle imprese ai sensi del Reg. (CE) n. 2815/98;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 28.05.2004 ad oggetto "Riconoscimento delle imprese di condizionamento dell'olio extravergine e vergine di oliva e rilascio del codice alfanumerico. Attuazione del Reg. (CE) 1019/02 e del DM 14.11.2003. Rettifica della DGR 1269/00";

Preso atto che presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo - Servizio produzioni agricole e promozione è tenuto l'Elenco Regionale delle imprese autorizzate all'utilizzo della designazione di origine degli oli extravergini e vergini di oliva riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 2815 del 22.11.1998, ora riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 1019/02;

Preso atto che il Dirigente del Servizio produzioni agricole e promozione e incaricato di emanare i Decreti di riconoscimento e di rilascio del codice d'identificazione alfanumerica delle imprese di condizionamento degli oli extra-vergini e vergini di oliva per l'utilizzo della designazione di origine;

Vista l'istanza datata 09.09.2004 della Ditta Cooperativa Olivicola Arnasco, con sede in Arnasco (SV), volta ad ottenere il riconoscimento e l'assegnazione del codice di identificazione alfanumerica per gli impianti di condizionamento di oli extravergini e vergini di oliva a denominazione di origine;

Vista la nota prot. 5250 in data 30.09.2004 del Coordinamento Funzioni Ispettive, sede provinciale di Savona, incaricato dell'istruttoria tecnica, nella quale si esprime parere favorevole in merito all'istanza presentata e al riconoscimento di cui sopra;

Considerato che si ritiene di poter procedere al riconoscimento e all'attribuzione del codice di identificazione alfanumerica per l'impianto di con-

dizionamento di oli extravergini e vergini di oliva a denominazione di origine della Ditta Cooperativa Olivicola Arnasco con sede in Arnasco (SV);

#### DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

- di approvare il riconoscimento di impianto di condizionamento di oli extravergini e vergini di oliva a denominazione di origine della Ditta Cooperativa Olivicola Arnasco con sede in Arnasco (SV), P.zza IV Novembre, in quanto conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di attribuire alla soprariportata Ditta Cooperativa Olivicola Arnasco con sede in Arnasco (SV) il codice di identificazione alfanumerica - SV05 - ai sensi dell'art. 3 del DM 14.11.2003, recante le disposizioni relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, in relazione al coordinamento dell'attività di controllo delle imprese riconosciute di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva ed al rilascio del codice di identificazione alfanumerico;
- trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, per quanto di competenza del Ministero stesso;
- di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---

#### DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE

13.10.2004

N. 2081

**DGR n. 1268/00. Cambio di titolarità di frantoio sito in Andora da F.Ili Morro di Morro Ottavio e Mario a F.Ili Morro di Morro Ottavio snc. Determinazione.**

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione (CE) n. 227/2000, recante

norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e dei frantoi oleari e la concessione di aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 217 del 21.06.2000, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2000, riguardante le disposizioni applicative della citata Decisione CE;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 22.11.2000 recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e riconoscimento di frantoi oleari;

Atteso che con tale deliberazione:

- è stata istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo una Commissione consultiva al fine di esprimere parere su eventuali proposte pervenute da parte degli organismi incaricati del controllo concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva e di aiuto alla produzione di olive da tavola;
- il Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica è stato autorizzato ad adottare i decreti di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e i decreti di ritiro e di riconoscimento all'attività dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia;
- è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo, dell'Elenco Regionale dei frantoi oleari riconosciuti con decreto del Dirigente ai sensi dell'art. 4 della decisione 227/2000/CE;

Considerato che tali riconoscimenti sono concessi alle imprese di trasformazione e ai frantoi in possesso dei requisiti stabiliti da dette normative;

Vista la nota prot. n. 3641 in data 01.07.2004 del Coordinamento funzioni ispettive - sede di Savona, competente per territorio, con la quale si esprime parere favorevole al cambio di titolarità al riconoscimento di gestione per impianto di molitura a favore di: F.Ili Morro di Morro Ottavio



snc con sede a Andora (SV) - via Divizia 33 in relazione all'istanza, presentata allo stesso Servizio in data 10.06.2004 dal gestore della Ditta F.lli Morro di Morro Ottavio snc, con la quale si comunica il cambio di titolarità e denominazione al riconoscimento di gestione per impianto di molitura denominato F.lli Morro di Morro Ottavio e Mario situato in Andora via Divizia 33 (decreto 06.05.1986);

Visto il verbale della Commissione consultiva di cui sopra in data 06.10.2004 ove si esprime parere favorevole per il cambio di titolarità del riconoscimento di gestione per l'impianto di molitura sopra indicato;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere al cambio di titolarità di frantoio oleario della Ditta suindicata, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia, e determinare la sua iscrizione all'Elenco regionale di cui alla citata DGR n. 1268/2000;

#### DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il cambio di titolarità di frantoio oleario, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia della Ditta F.lli Morro di Morro Ottavio e Mario via Divizia 33 Andora, (decreto 06.05.1986) per la Ditta:

F.lli Morro di Morro Ottavio snc (280780099) con frantoio ubicato in via Divizia 33 nel comune di Andora (SV).

2. di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;
4. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazioni del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---

### DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE

13.10.2004

N. 2082

**DGR n. 1268/00. Cambio di titolarità di frantoio sito in Borgomaro da Marvaldi Giuseppe a Frantoio Oleario Marvaldi Giuseppe di Marvaldi Alberto. Determinazione.**

#### IL DIRIGENTE

Vista la Decisione (CE) n. 227/2000, recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e dei frantoi oleari e la concessione di aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 217 del 21.06.2000, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2000, riguardante le disposizioni applicative della citata Decisione CE;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 22.11.2000 recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e riconoscimento di frantoi oleari;

Atteso che con tale deliberazione:

- è stata istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo una Commissione consultiva al fine di esprimere parere su eventuali proposte pervenute da parte degli organismi incaricati del controllo concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva e di aiuto alla produzione di olive da tavola;

- il Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica è stato autorizzato ad adottare i decreti di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e i decreti di ritiro e di riconoscimento all'attività dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia;
- è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo, dell'Elenco Regionale dei frantoi oleari riconosciuti con decreto del Dirigente ai sensi dell'art. 4 della decisione 227/2000/CE;

Considerato che tali riconoscimenti sono concessi alle imprese di trasformazione e ai frantoi in possesso dei requisiti stabiliti da dette normative;

Vista la nota prot. n. 4557 in data 02.07.2004 del Coordinamento funzioni ispettive - sede di Imperia, competente per territorio, con la quale si esprime parere favorevole al cambio di titolarità al riconoscimento di gestione per impianto di molitura a favore di: Frantoio Oleario Marvaldi Giuseppe di Marvaldi Alberto con sede a Borgomaro (IM) - via Candiasco 9 in relazione all'istanza, presentata allo stesso Servizio in data 21.06.2004 dal gestore della Ditta Frantoio Oleario Marvaldi Giuseppe di Marvaldi Alberto, con la quale si comunica il cambio di titolarità e denominazione al riconoscimento di gestione per impianto di molitura denominato Marvaldi Giuseppe situato in Borgomaro via Candiasco 9 (decreto 29.08.1986);

Visto il verbale della Commissione consultiva di cui sopra in data 06.10.2004 ove si esprime parere favorevole per il cambio di titolarità del riconoscimento di gestione per l'impianto di molitura sopra indicato;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere al cambio di titolarità di frantoio oleario della Ditta suindicata, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia, e determinare la sua iscrizione all'Elenco regionale di cui alla citata DGR n. 1268/2000;

#### DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa,

il cambio di titolarità di frantoio oleario, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia della Ditta Marvaldi Giuseppe via Candiasco 9 Borgomaro, (decreto 29.08.1986 ) per la Ditta:

Frantoio Oleario Marvaldi Giuseppe di Marvaldi Alberto (1371780080) con frantoio ubicato in via Candiasco 9 nel comune di Borgomaro (IM);

2. di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;
4. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazioni del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---

### DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE

13.10.2004

N. 2083

**DGR n. 1268/00. Cambio di titolarità di frantoio sito in Vasia da Cuoghi Umberto a Mela Germana. Determinazione.**

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione (CE) n. 227/2000, recante



norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e dei frantoi oleari e la concessione di aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 217 del 21.06.2000, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2000, riguardante le disposizioni applicative della citata Decisione CE;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 22.11.2000 recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e riconoscimento di frantoi oleari;

Atteso che con tale deliberazione:

- è stata istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo una Commissione consultiva al fine di esprimere parere su eventuali proposte pervenute da parte degli organismi incaricati del controllo concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva e di aiuto alla produzione di olive da tavola;
- il Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica è stato autorizzato ad adottare i decreti di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e i decreti di ritiro e di riconoscimento all'attività dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia;
- è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo, dell'Elenco Regionale dei frantoi oleari riconosciuti con decreto del Dirigente ai sensi dell'art. 4 della decisione 227/2000/CE;

Considerato che tali riconoscimenti sono concessi alle imprese di trasformazione e ai frantoi in possesso dei requisiti stabiliti da dette normative;

Vista la nota prot. n. 4557 in data 02.07.2004 del Coordinamento funzioni ispettive - sede di Imperia, competente per territorio, con la quale si esprime parere favorevole al cambio di titolarità al riconoscimento di gestione per impianto di molitura a favore di: Mela Germana con sede a

Vasia (IM) - via Prelà 2 in relazione all'istanza, presentata allo stesso Servizio in data 25.02.2004 dal gestore della Ditta Mela Germana, con la quale si comunica il cambio di titolarità e denominazione al riconoscimento di gestione per impianto di molitura denominato Cuoghi Umberto situato in Vasia via Prelà 2 (decreto 09.09.1994);

Visto il verbale della Commissione consultiva di cui sopra in data 06.10.2004 ove si esprime parere favorevole per il cambio di titolarità del riconoscimento di gestione per l'impianto di molitura sopra indicato;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere al cambio di titolarità di frantoio oleario della Ditta suindicata, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia, e determinare la sua iscrizione all'Elenco regionale di cui alla citata DGR n. 1268/2000;

#### DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il cambio di titolarità di frantoio oleario, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia della Ditta Cuoghi Umberto via Prelà 2 Vasia, (decreto 09.09.1994) per la Ditta: Mela Germana (1197590084) con frantoio ubicato in via Prelà 2 nel comune di Vasia (IM);
- 2) di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;
- 4) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 5) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE**

13.10.2004

N. 2084

**DGR n. 1268/00. Cambio di titolarità di frantoio sito in Castelnuovo Magra da Frantoio La Valle di Morachioli Tiziana a Frantoio La Valle di Leonardi Antonio. Determinazione.**

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione (CE) n. 227/2000, recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e dei frantoi oleari e la concessione di aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 217 del 21.06.2000, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2000, riguardante le disposizioni applicative della citata Decisione CE;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 22.11.2000 recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e riconoscimento di frantoi oleari;

Atteso che con tale deliberazione:

- è stata istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo una Commissione consultiva al fine di esprimere parere su eventuali proposte pervenute da parte degli organismi incaricati del controllo concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva e di aiuto alla produzione di olive da tavola;
- il Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica è stato autorizzato ad

adottare i decreti di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e i decreti di ritiro e di riconoscimento all'attività dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia;

- è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo, dell'Elenco Regionale dei frantoi oleari riconosciuti con decreto del Dirigente ai sensi dell'art. 4 della decisione 227/2000/CE;

Considerato che tali riconoscimenti sono concessi alle imprese di trasformazione e ai frantoi in possesso dei requisiti stabiliti da dette normative;

Vista la nota prot. n. 2644 in data 05.10.2004 del Coordinamento funzioni ispettive - sede di La Spezia, competente per territorio, con la quale si esprime parere favorevole al cambio di titolarità al riconoscimento di gestione per impianto di molitura a favore di: Frantoio La Valle di Leonardi Antonio con sede a Castelnuovo Magra (SP) - via delle Colline 24 b in relazione all'istanza, presentata allo stesso Servizio in data 30.09.2004 dal gestore della Ditta Frantoio La Valle di Leonardi Antonio, con la quale si comunica il cambio di titolarità e denominazione al riconoscimento di gestione per impianto di molitura denominato Frantoio La Valle di Morachioli Tiziana situato in Castelnuovo Magra via delle Colline 24 b (decreto 14.07.2003);

Visto il verbale della Commissione consultiva di cui sopra in data 06.10.2004 ove si esprime parere favorevole per il cambio di titolarità del riconoscimento di gestione per l'impianto di molitura sopra indicato;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere al cambio di titolarità di frantoio oleario della Ditta suindicata, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia, e determinare la sua iscrizione all'Elenco regionale di cui alla citata DGR n. 1268/2000;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il cambio di titolarità di frantoio oleario,

operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia della Ditta Frantoio La Valle di Morachioli Tiziana via delle Colline 24 b Castelnuovo Magra, (decreto 14.07.2003 ) per la Ditta: Frantoio La Valle di Leonardi Antonio (1193650114) con frantoio ubicato in via delle Colline 24 b nel comune di Castelnuovo Magra (SP);

2. di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;
4. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazioni del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE**

13.10.2004

N. 2085

**DGR n. 1268/00. Riconoscimento di titolarità del frantoio oleario il Portesone di Porfido Michele sito in Lerici (SP). Determinazione.**

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione (CE) n. 227/2000, recante norme per il riconoscimento delle imprese di tra-

sformazione delle olive da tavola e dei frantoi oleari e la concessione di aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 217 del 21.06.2000, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2000, riguardante le disposizioni applicative della citata Decisione CE;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 22.11.2000 recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e riconoscimento di frantoi oleari;

Atteso che con tale deliberazione:

- è stata istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo una Commissione consultiva al fine di esprimere parere su eventuali proposte pervenute da parte degli organismi incaricati del controllo concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva e di aiuto alla produzione di olive da tavola;
- il Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica è stato autorizzato ad adottare i decreti di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e i decreti di ritiro e di riconoscimento all'attività dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia;
- è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo, dell'Elenco Regionale dei frantoi oleari riconosciuti con decreto del Dirigente ai sensi dell'art. 4 della decisione 227/2000/CE;

Considerato che tali riconoscimenti sono concessi alle imprese di trasformazione e ai frantoi in possesso dei requisiti stabiliti da dette normative;

Vista la nota prot. n. 1218 in data 17.05.2004 del Coordinamento funzioni ispettive - sede di La Spezia, competente per territorio, con la quale si esprime parere favorevole al riconoscimento di nuovo impianto di molitura sito in loc. Guercio Lerici (SP) - in relazione all'istanza, presentata allo stesso Servizio, in data 26.04.2004 dal gestore della Ditta il Portesone di Porfido Michele;

Visto il verbale della Commissione consultiva di cui sopra in data 06.10.2004 ove si esprime parere favorevole per il riconoscimento di nuova attività di frantoio oleario per la Ditta suindicata;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere al riconoscimento del nuovo frantoio oleario suindicato, e determinare la sua iscrizione all'Elenco regionale di cui alla citata DGR n. 1268/2000;

#### DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il riconoscimento di nuova attività di frantoio oleario a far data dalla campagna olearia 2002-2003, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia, per la Ditta:

il Portesone di Porfido Michele (1177130117) con sede in localita Guercio nel comune di Lerici (SP).

2. di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;
4. di iscrivere la sopracitata Ditta nell'elenco Regionale dei Frantoi Oleari, riconosciuti ai sensi della Dec. 277/00CE e della DGR. n. 1268/00;
5. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazioni del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

### DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE

13.10.2004

N. 2086

#### **DGR n. 1268/00 Riconoscimento di titolarita del frantoio oleario Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre sito in Riomaggiore (SP). Determinazione**

#### IL DIRIGENTE

Vista la Decisione (CE) n. 227/2000, recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e dei frantoi oleari e la concessione di aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 217 del 21.06.2000, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2000, riguardante le disposizioni applicative della citata Decisione CE;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 22.11.2000 recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e riconoscimento di frantoi oleari;

Atteso che con tale deliberazione:

- è stata istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo una Commissione consultiva al fine di esprimere parere su eventuali proposte pervenute da parte degli organismi incaricati del controllo concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva e di aiuto alla produzione di olive da tavola;
- il Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica è stato autorizzato ad adottare i decreti di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e i decreti di ritiro e di riconoscimento all'attività dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia;
- è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo, dell'Elenco Regionale dei frantoi oleari riconosciuti con de-

creto del Dirigente ai sensi dell'art. 4 della decisione 227/2000/CE;

Considerato che tali riconoscimenti sono concessi alle imprese di trasformazione e ai frantoi in possesso dei requisiti stabiliti da dette normative;

Vista la nota prot. n. 1219 in data 17.05.2004 del Coordinamento funzioni ispettive - sede di La Spezia, competente per territorio, con la quale si esprime parere favorevole al riconoscimento di nuovo impianto di molitura sito in Loc. Groppo Riomaggiore (SP) - in relazione all'istanza, presentata allo stesso Servizio, in data 28.01.2004 dal gestore della Ditta Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre

Visto il verbale della Commissione consultiva di cui sopra in data 06.10.2004 ove si esprime parere favorevole per il riconoscimento di nuova attività di frantoio oleario per la Ditta suindicata;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere al riconoscimento del nuovo frantoio oleario suindicato, e determinare la sua iscrizione all'Elenco regionale di cui alla citata DGR n. 1268/2000;

#### DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il riconoscimento di nuova attività di frantoio oleario a far data dalla campagna olearia 2002-2003, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia, per la Ditta:
- Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (1094790118) con sede in Loc. Groppo nel comune di Riomaggiore (SP)
2. di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;

4. di iscrivere la sopracitata Ditta nell'elenco Regionale dei Frantoi Oleari, riconosciuti ai sensi della Dec. 277/00CE e della DGR. n. 1268/00;
5. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazioni del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---

### DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE

13.10.2004

N. 2087

**DGR n. 1268/00 Riconoscimento di titolarità del frantoio oleario Società Agricola Le Terre del Barone di Barone Anna Maria e C. sas sito in Borghetto Santo Spirito (SV). Determinazione.**

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione (CE) n. 227/2000, recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e dei frantoi oleari e la concessione di aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 217 del 21.06.2000, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2000, riguardante le disposizioni applicative della citata Decisione CE;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 22.11.2000 recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e riconoscimento di frantoi oleari;

Atteso che con tale deliberazione:

– è stata istituita presso il Dipartimento Agricol-



tura e Turismo una Commissione consultiva al fine di esprimere parere su eventuali proposte pervenute da parte degli organismi incaricati del controllo concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva e di aiuto alla produzione di olive da tavola;

- il Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica è stato autorizzato ad adottare i decreti di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e i decreti di ritiro e di riconoscimento all'attività dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia;
- è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo, dell'Elenco Regionale dei frantoi oleari riconosciuti con decreto del Dirigente ai sensi dell'art. 4 della decisione 227/2000/CE;

Considerato che tali riconoscimenti sono concessi alle imprese di trasformazione e ai frantoi in possesso dei requisiti stabiliti da dette normative;

Vista la nota prot. n. 5236 in data 29.09.2004 del Coordinamento funzioni ispettive - sede di Savona, competente per territorio, con la quale si esprime parere favorevole al riconoscimento di nuovo impianto di molitura sito in via Toirano 2 Borghetto Santo Spirito (SV) - in relazione all'istanza, presentata allo stesso Servizio, in data 17.05.2004 dal gestore della Ditta Società Agricola Le Terre del Barone di Barone Anna Maria e C. S.a.s.

Visto il verbale della Commissione consultiva di cui sopra in data 06.10.2004 ove si esprime parere favorevole per il riconoscimento di nuova attività di frantoio oleario per la Ditta suindicata;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere al riconoscimento del nuovo frantoio oleario suindicato, e determinare la sua iscrizione all'Elenco regionale di cui alla citata DGR n. 1268/2000;

#### DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il riconoscimento di nuova attività di frantoio

oleario a far data dalla campagna olearia 2002-2003, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia, per la Ditta: Società Agricola Le Terre del Barone di Barone Anna Maria e C. S.a.s. (1322790096) con sede in via Toirano 2 nel comune di Borghetto Santo Spirito (SV).

2. di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;
4. di iscrivere la sopracitata Ditta nell'elenco Regionale dei Frantoi Oleari, riconosciuti ai sensi della Dec. 277/00CE e della DGR. n. 1268/00;
5. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazioni del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---

### DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE

13.10.2004

N. 2088

**DGR n. 1268/00 Riconoscimento di titolarità del frantoio oleario Associazione Olivicoltori Bajocchi sito in Baiardo (IM). Determinazione.**

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione (CE) n. 227/2000, recante



norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e dei frantoi oleari e la concessione di aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 217 del 21.06.2000, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2000, riguardante le disposizioni applicative della citata Decisione CE;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 22.11.2000 recante norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e riconoscimento di frantoi oleari;

Atteso che con tale deliberazione:

- è stata istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo una Commissione consultiva al fine di esprimere parere su eventuali proposte pervenute da parte degli organismi incaricati del controllo concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva e di aiuto alla produzione di olive da tavola;
- il Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica è stato autorizzato ad adottare i decreti di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e i decreti di ritiro e di riconoscimento all'attività dei frantoi oleari operanti nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia;
- è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Agricoltura e Turismo, dell'Elenco Regionale dei frantoi oleari riconosciuti con decreto del Dirigente ai sensi dell'art. 4 della decisione 227/2000/CE;

Considerato che tali riconoscimenti sono concessi alle imprese di trasformazione e ai frantoi in possesso dei requisiti stabiliti da dette normative;

Vista la nota prot. n. 4557 in data 02.07.2004 del Coordinamento funzioni ispettive - sede di Imperia, competente per territorio, con la quale si esprime parere favorevole al riconoscimento di nuovo impianto di molitura sito in via XX settembre Baiardo (IM) - in relazione all'istanza,

presentata allo stesso Servizio, in data 31.05.2004 dal gestore della Ditta Associazione Olivicoltori Bajocchi

Visto il verbale della Commissione consultiva di cui sopra in data 6.10.04 ove si esprime parere favorevole per il riconoscimento di nuova attività di frantoio oleario per la Ditta suindicata;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere al riconoscimento del nuovo frantoio oleario suindicato, e determinare la sua iscrizione all'Elenco regionale di cui alla citata DGR n. 1268/2000;

#### DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il riconoscimento di nuova attività di frantoio oleario a far data dalla campagna olearia 2002-2003, operante nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui alla vigente normativa comunitaria in materia, per la Ditta:

Associazione Olivicoltori Bajocchi  
(1344320088) con sede in via XX Settembre  
nel comune di Baiardo (IM)

2. di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;
4. di iscrivere la sopracitata Ditta nell'elenco Regionale dei Frantoi Oleari, riconosciuti ai sensi della Dec. 277/00CE e della DGR. n. 1268/00;
5. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60

giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---

---

**CIRCOLARE N. 1**  
**DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE**  
**TERRITORIALE, PASESISTICA E**  
**AMBIENTALE**  
**Servizio Affari Giuridici**  
**del Dipartimento**  
**(prot. 129096/971 del 13.10.2004)**

**Applicazione dell'art. 6 della l.r. n. 5/2004 relativo alla definizione dei condoni pregressi.**

**PREMESSE**

Come già preannunciato, si è elaborata sull'applicazione della disciplina per la definizione delle istanze di condono edilizio pregresse introdotta dall'art. 6 della l.r. n. 5/2004 c.d. proposta, la presente circolare esplicativa tenuto conto dei quesiti e dei rilievi pervenuti alla scrivente Amministrazione.

Come noto l'articolo 6 disciplina il cosiddetto condono tombale che ha ad oggetto, esclusivamente, le pratiche tuttora giacenti negli uffici comunali, presentate, negli anni 1985-1986, con il primo condono edilizio (artt. 31 e seg. della L. n. 47/1985 e s.m.) e, negli anni 1994/1995 con il secondo (art. 39 della L. n. 724/1994 e s.m.).

La ratio dell'articolo a commento corrisponde all'esigenza, avvertita come primaria dal legislatore ligure, di dare certezza sui tempi di chiusura delle pratiche dei condoni ancora pendenti tenuto conto dell'ormai lungo tempo trascorso dall'avvenuta realizzazione degli interventi abusivi e dalla presentazione delle relative istanze di sanatoria.

Considerato il carattere speciale della norma in questione, si evidenzia l'inammissibilità di interpretazioni analogiche od estensive delle relative disposizioni.

**1. Inquadramento generale della normativa**

L'articolo 6 contempla due ipotesi di condono:

- I la prima disciplinata nei commi 1 e 7, avente ad oggetto le pratiche inevase per mancanza di documentazione essenziale, vale a dire per inerzia dell'interessato nel produrre i documenti che, in base all'art. 35 della L. n. 47/1985 s.m., erano e sono indispensabili per l'istruttoria delle relative istanze e la pronuncia sulle stesse da parte del Comune;
- II la seconda, disciplinata nei commi da 2 a 6, avente ad oggetto pratiche giacenti per ragioni dipendenti dall'esistenza di vincoli posti a tutela dell'assetto idraulico, idrogeologico e delle falde acquifere.

È possibile che le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si verifichino contemporaneamente, in quanto le domande di condono di che trattasi potrebbero essere giacenti sia per carenza della documentazione essenziale, sia per mancanza dei pareri delle Autorità competenti in materia di vincoli di natura idrogeologica, idraulica o delle falde acquifere, prescritti dall'art. 32 della L. n. 47/1985 e s.m.

Qualora ricorrano le suddette fattispecie è ovvio che le istanze devono essere integrate con la produzione sia della documentazione essenziale ancora carente, sia dell'attestazione di cui al comma 3 e della ricevuta di versamento di cui al comma 4 del medesimo art. 6.

2. Modifiche apportate dalla L.R. n. 17 del 24.09.2004 in vigore dal 30.09.2004.

Con la l.r. n. 17 del 24 settembre 2004, pubblicata sul B.U.R. n. 8, Parte I, del 29.09.2004, sono state apportate le seguenti modifiche all'art. 6 della l.r. n. 5/2004:

- I. è stato prorogato al 31 dicembre 2004 il termine del 30 settembre, di cui ai commi 1 e 4, in accoglimento delle numerose richieste in tal senso formulate dai Comuni singoli e associati;
- II. in aggiunta al comma 6, è stata precisata la disciplina delle conseguenze della mancata presentazione dell'attestazione di cui al comma 4, vale a dire la reiezione delle istanze di condono da parte del Comune con conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente legislazione in materia;

III. l'eliminazione di alcuni refusi di forma dal testo del comma 7;

IV. sono stati introdotti due nuovi commi (8 e 9) volti ad agevolare ulteriormente l'effettiva conclusione di tutti i procedimenti dei condoni pregressi ancora aperti per mancanza non della documentazione essenziale, ma di pareri di cui all'articolo 32 della L. n. 47/1985 e s.m..

Invero a seguito di quanto emerso durante il seminario tenutosi in Regione il 19 maggio u.s. e dai contatti con le Civiche Amministrazioni ci si è resi conto che numerosi procedimenti sono ancora pendenti per mancanza di pareri di cui all'articolo 32 della L. n. 47/1985 e s.m., diversi da quelli inerenti la tutela dell'assetto idraulico, idrogeologico e delle falde acquifere (ci si riferisce, a titolo desempio, ai pareri sulle opere abusive ricadenti in zone di rispetto ferroviario o stradale da rilasciarsi dagli Enti gestori dei rispettivi servizi, o ricadenti in aree a Parco da rilasciarsi dagli Enti Parco) ovvero per mancata acquisizione di nulla osta, concessioni d'uso, deroghe, autorizzazioni od assensi comunque denominati facenti capo ad Amministrazioni od Enti diversi dal Comune (ci si riferisce, a titolo d'esempio, ai provvedimenti di assenso della disponibilità d'uso delle aree demaniali di competenza dell'Agenzia del Demanio o delle Amministrazioni Provinciali cui è affidata la gestione del Demanio Fluviale).

Nel nuovo comma 8, pertanto, si è stabilito che i Comuni, per concludere i procedimenti dei condoni edilizi pregressi nelle ipotesi sopra menzionate, ricorrano alla Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m., che consente di acquisire le determinazioni dei diversi Enti a vario titolo coinvolti entro i termini indicati dalla legge.

Inoltre, nel nuovo comma 9, si è previsto per i Comuni il termine perentorio di un anno (già fissato nel comma 7 dello stesso articolo 6), per la definizione delle pratiche di condono di cui al comma 8, decorrente dalla completa integrazione della documentazione essenziale e dall'integrale versamento da parte dell'interessato di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, di oneri di costruzione e di indennità pecuniaria paesistica. Inoltre, in considerazione dei costi istruttori sostenuti dai Comuni si è sancito l'applicazione dei diritti ed oneri di segreteria fissati dai Comu-

ni per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, mutuata dall'articolo 32, comma 40 del D.L. n.269/2003 e s.m. con la possibilità di loro incremento fino al massimo del 10%.

3. Rilevanza del rispetto dei termini stabiliti nei commi 1 e 4.

Poiché il 31 dicembre 2004 è il termine perentorio per la presentazione, da parte del richiedente il condono, di quanto necessario ad integrare la documentazione a corredo dell'istanza di sanatoria edilizia ai sensi sia del comma 1 che del comma 2 e seguenti, si evidenzia il potere-dovere dei Comuni che abbiano istanze pendenti di attivarsi al più presto rendendo noto agli interessati, per iscritto, lo stato della relativa pratica e specificando la documentazione mancante nei vari casi.

La scadenza del termine del 31 dicembre 2004 comporta, infatti, le automatiche e gravi conseguenze di seguito indicate:

- I. nei confronti dei titolari di domande giacenti che non abbiano prodotto la documentazione essenziale mancante, la pronuncia da parte del Comune del Rigetto dell'istanza di condono e l'assunzione di tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge (dal DPR. 380/2001 s.m.)<sup>1</sup>.
- II. nei confronti dei titolari di domande giacenti che non abbiano prodotto l'attestazione del professionista e la ricevuta di versamento di cui al comma 4, il Rigetto dell'istanza di condono e l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

4. Pratiche inevase per mancanza di documentazione essenziale (Comma 1 e Comma 7).

Qualora ricorra l'ipotesi in esame l'interessato deve produrre la documentazione mancante entro il termine perentorio del 31.12.2004. A tal fine per la documentazione essenziale occorre fare riferimento alle seguenti leggi:

- art. 35, comma 3, della L. 47/1985 e s.m. recante l'elenco della documentazione ritenuta essenziale in occasione del primo condono<sup>2</sup>
- art. 39, comma 4, della L. 724/1994 e s.m. che ha soltanto specificato che la documentazione richiesta ex art. 35, comma 3, corredata dalla

prova del pagamento dell'oblazione, è autocertificabile, fermo restando l'obbligo di all'egazione delle fotografie già specificato nell'art. 35, comma 3 lettera b) e, se necessario, della perizia giurata sulle dimensioni e lo stato dell'opera qualora avente dimensioni maggiori di 450 mc, nonché del progetto di adeguamento statico di costruzione in zona non sismica: di cui all'art. 35, comma 5.

Pertanto i Comuni, rispetto alle pratiche di condono giacenti, devono verificare:

- a) la presenza o meno di tutta la documentazione essenziale nei termini sopraindicati con la precisazione che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 - non è da considerare essenziale la documentazione che i singoli Comuni avessero eventualmente richiesto in aggiunta a quella prevista dalle citate disposizioni statali;
- b) se le istanze abbiano ad oggetto opere abusive ricadenti in zone soggette a vincoli idrogeologici o idraulici o delle falde acquifere per le quali è da attivare, a cura dell'interessato, la speciale procedura di valutazione di cui ai commi da 2 a 6 dell'art.6, secondo le indicazioni di seguito formulate.

Nell'allegato 2 sono individuati i casi principali riconducibili alla fattispecie in esame, nonché le modalità da osservarsi qualora si verifichino i relativi presupposti.

Nello stesso allegato sono evidenziati altresì alcuni casi limite segnalati più frequentemente nei quesiti pervenuti alla scrivente amministrazione.

5. Pratiche inevase per problematiche inerenti i vincoli idraulici, idrogeologici e delle falde acquifere (commi da 2 a 6).

#### 5.1 Finalità specifica della norma

La finalità principale della procedura di cui ai commi 2-6 dell'art. 6 è quella, da un lato, di consentire di chiudere rapidamente le pratiche ancora pendenti ove le opere da condonare non costituiscano pericolo e rischio e non siano in contrasto con interventi di mitigazione già programmati, e, dall'altro, di evitare di mantenere opere abusive, che possano effettivamente creare condizioni non mitigabili di pericolo o di rischio ovvero che interferiscano od occupino aree necessarie

per la realizzazione a breve termine di opere di messa in sicurezza o di mitigazione del rischio.

È alla luce di tale finalità generale che va letta la disciplina prevista nei suddetti commi della legge, che viene nel seguito illustrata.

#### 5.2 Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi da 2 a 6 sono le opere abusive che ricadono in aree soggette ai vincoli richiamati al comma 2. In particolare si specifica che per:

- a) Vincoli attualmente vigenti a tutela dell'assetto idraulico si intendono quelli di cui ai piani di bacino approvati ai sensi della l.r. n. 18/1999 e s.m. e della L. n. 183/1989 e s.m., limitatamente all'ambito del bacino del fiume Magra quelli di cui alle misure di salvaguardia ex L. 183/89 attualmente in vigore, nonché quelli di cui all'art. 26 della l.r. n. 9/1993 e s.m. limitatamente ai bacini del fiume Magra e del fiume Po;
- b) Vincoli attualmente vigenti a tutela dell'assetto idrogeologico si intendono quelli di cui al R.D. n. 3267/1923 e alla l.r. n. 4/1999 e di cui ai piani di bacino approvati ai sensi della l.r. n. 18/1999 e s.m. e della L. n. 183/1989 e s.m., nonché limitatamente all'ambito del bacino del fiume Magra quelli di cui alle misure di salvaguardia ex L. 183/89 attualmente in vigore;
- c) Vincoli attualmente vigenti a tutela delle falde acquifere si intendono quelli di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 152/1999 e s.m. rispetto ai quali i Comuni possono aver assunto provvedimenti di loro delimitazione ai sensi dell'art. 84 comma 1, lettera d) della l.r. n. 18/1999.

In relazione al campo di applicazione dei commi in esame si sottolinea che:

1. non sono da assoggettare alla disciplina dei commi da 2 a 6, le istanze di condono relative a opere abusive, che, pur ricadendo in aree vincolate ai fini di tutela idraulica, idrogeologica o delle falde acquifere:
  - a) risultino ammesse dalla normativa settoriale vigente, così come specificato al punto 9 dell'allegato alla DGR n. 848/2003<sup>3</sup>, in quanto di fatto non sussiste il vincolo che



imponga l'acquisizione del parere di cui all'art. 32 della L. 47/1985 e s.m.;

- b) abbiano già ottenuto il parere favorevole dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo espresso prima dell'entrata in vigore della l.r. 5/2004 e per le quali, la civica amministrazione debba solo emettere il provvedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria;
2. possono rientrarvi pratiche ancora giacenti, ma per le quali era stato rilasciato parere negativo, purché il Comune nel frattempo non abbia emesso pronuncia di diniego del condono, qualora si ritenga che le verifiche richieste dalla disciplina in esame ovvero l'acquisizione di nuovi elementi conoscitivi e normativi nel frattempo emersi possano condurre ad un esito dell'istruttoria anche in parte diverso. In tali casi particolari compete al Comune, nel contesto della verifica a norma del comma 5, confrontare le risultanze dell'attestazione presentata con le motivazioni a sostegno del parere negativo espresso a suo tempo dall'autorità in allora competente sul vincolo e trarne le relative conclusioni nel senso dell'accoglimento o della reiezione dell'istanza di condono.

### 5.3 Procedura e termini

La disciplina in esame, riferita alle sole istanze di condono pregresse ed ai soli vincoli in precedenza menzionati, innova la procedura per l'acquisizione del parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/1985 e s.m. attribuendo la competenza esclusiva in proposito al Comune interessato, in sostituzione del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo ove non richiesto o non ancora ricevuto. Il Comune non deve, pertanto, attendere o richiedere alcun parere da parte dei soggetti terzi Provincia ovvero Autorità di bacino.

Il Comune, per poter definire le istanze di condono in questione, deve verificare se, rispetto alle opere da condonare, sussistano le condizioni indicate alle lettere a) e b) del comma 2, sulla base di una specifica attestazione a firma di un professionista abilitato, fornita dall'interessato a norma dei commi 3 e 4.

Il titolare dell'istanza di sanatoria giacente ha tempo sino al 31 dicembre 2004 per produrre

presso lo stesso ufficio comunale tale attestazione, contestualmente alla quale deve essere prodotta, ove necessario, ulteriore documentazione tecnica a supporto della stessa. L'attestazione è da redigere tenuto conto delle indicazioni di carattere tecnico indicate nell'allegato 1 alla presente circolare. Il caso di mancata presentazione della attestazione è disciplinato dal comma 6 dell'art. 6 come modificato dalla l.r. n. 17/2004.

Ove l'interessato abbia presentato l'attestazione insieme alla ricevuta del pagamento di Euro 600,00, di cui euro 300,00 al Comune ed euro 300,00 alla Regione<sup>4</sup>, il silenzio del Comune, decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di tali atti, è qualificato dal comma 6 come rigetto dell'istanza di condono e comporta la conseguente applicazione delle sanzioni di legge. Il legislatore ha configurato il silenzio del Comune come provvedimento tacito negativo (diniego di sanatoria) in ragione della evidente rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici sottesi ai vincoli di natura idraulica, idrogeologica e delle falde acquifere, la cui tutela non può essere assicurata mediante applicazione del silenzio-assenso.

---

### Allegato 1

Criteri per la redazione dell'attestazione, di cui ai comma 3 e 4, e della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 6 della L.R. n. 5/2004.

1. Aspetti generali relativi alle situazioni di pericolosità e di rischio idraulico ed idrogeologico.

La fattispecie in esame prevede un iter semplificato rispetto alla procedura ordinaria, sostituendo il parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo di cui all'art. 32 della L. 47/85 con la valutazione, nel merito, delle singole istanze sulla base delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, condizioni che devono risultare entrambe verificate per poter chiudere positivamente le pratiche pendenti.

Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato da un tecnico abilitato, che, a tal fine, acquisirà tutti gli elementi noti in merito e predisporrà le adeguate indagini ed analisi. Al riguardo vengono in considerazione le risultanze dei piani di bacino.

I piani di bacino approvati e le misure di salvaguardia adottate per il bacino del Magra fornir-

scono, infatti, il quadro conoscitivo fondamentale alla base delle valutazioni richieste, con particolare riferimento alle carte di pericolosità.<sup>5</sup>

Ai fini delle valutazioni da effettuarsi nell'ambito dell'attestazione di cui ai commi 3 e 4 e della verifica di cui al comma 5, si specifica, peraltro, che la disciplina in esame, pur prevedendo di desumere dai piani di bacino gli elementi conoscitivi essenziali, consente di condonare opere in contrasto con le norme di piano vigente, purché l'attestazione dimostri l'esistenza delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 2. In particolare il comma 2 dell'art. 6 supera le disposizioni dei piani di bacino aventi ad oggetto "Condoni edilizi - pareri ex art. 32 l. 47/85."

## 2. Attestazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6.

Con riferimento alla attestazione prevista al comma 3 dell'art. 6, la relazione del professionista, dovrà contenere l'attestazione esplicita del rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), attraverso la valutazione degli elementi desumibili dai piani di bacino e l'acquisizione di ulteriori elementi anche attraverso analisi di maggior dettaglio.

Di norma, infatti, gli elementi disponibili sono sufficienti per la valutazione della compatibilità dell'opera abusiva con le condizioni di pericolosità dell'area, e non risulta quindi necessario produrre ulteriore documentazione integrativa (ad es. nel caso di interventi edilizi di modesta rilevanza che non varino le condizioni di pericolosità e rischio e non ne provochino nelle aree limitrofe, o viceversa, casi opposti, in cui sia inequivocabile il rischio connesso all'opera nelle date condizioni di pericolosità).

Ove il professionista appuri, invece, che le conoscenze desumibili da atti di pianificazione o altri studi noti non siano sufficienti per le valutazioni necessarie negli specifici casi (ad es. nel caso di corsi d'acqua non indagati nel corrispondente Piano di Bacino) l'attestazione conterrà ulteriore documentazione tecnica con specifiche analisi integrative che consentano di supportare le valutazioni delle condizioni richiamate.

A riguardo dei contenuti della suddetta attestazione, si forniscono di seguito alcuni criteri generali, sulla base dei quali impostare la verifica delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 2.

– Condizioni di cui alla lett. a):

Conformemente allo spirito della legge le relative verifiche dovranno essere principalmente finalizzate alla valutazione della compatibilità dell'intervento abusivo relativamente al quale si è chiesta la sanatoria con le condizioni di pericolosità delle aree, al fine essenziale di non determinare condizioni di rischio per le persone, nell'area di interesse e nelle aree limitrofe.

A tal fine dovrà essere effettuato un esame, caso per caso, delle singole istanze, nell'ambito del quale il professionista abilitato valuterà la necessità di integrazioni rispetto al quadro conoscitivo del piano di bacino o di altri atti, al fine di determinare ulteriori parametri caratteristici dei fenomeni in considerazione, ove necessari per la valutazione della compatibilità dell'intervento abusivo e quindi del rischio connesso con lo stesso.

Nell'ambito dell'analisi del professionista, al fine di assicurare la suddetta compatibilità, potrà essere determinato se possano essere adottati adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi o altre misure, tali da proteggere l'opera abusiva dagli eventi calamitosi, senza causare aumenti di pericolosità e rischio nelle zone limitrofe nell'ottica della tutela della pubblica e privata incolumità.

Al fine di mettere in relazione le caratteristiche di pericolosità delle aree con l'opera oggetto della richiesta di condono è opportuno tenere in considerazione ed analizzare i seguenti elementi:

1. caratteristiche del vincolo con il quale si trova in contrasto l'opera abusiva oggetto di istanza di condono, ed in relazione al quale si è attivata la procedura di cui al comma 2;
2. grado di pericolosità delle aree (ad esempio: tempo di ritorno dell'evento di inondazione, condizioni di instabilità dei versanti e dell'assetto idrogeologico, grado di suscettività al dissesto, stato di inattività del movimento franoso etc.);
3. specificazione del grado relativo di pericolosità (ad esempio: tiranti idrici massimi nell'area inondabile, tipologia e caratteristiche cinematiche del movimento franoso o, in aree non in frana ma classificate a suscettività al dissesto elevata, valutazione delle problematiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologi-



che, che determinano l'elevata suscettività, ecc.)

4. influenza delle opere abusive sulla pericolosità e rischio anche nelle aree limitrofe (ad esempio: valutazione della possibile interferenza con il deflusso della portata di piena ed eventuale aggravio delle condizioni di rischio a monte e valle; possibile influenza sulla stabilità del versante, sulla circolazione delle acque superficiali e sotterranee, etc.);
5. tipologia e caratteristiche dell'opera abusiva, a parità di condizioni di pericolosità, (ad esempio: valutazione della natura e della rilevanza dell'intervento abusivo, valutazione della circostanza che l'intervento in oggetto sia protetto dall'evento calamitoso o sia proteggibile con misure ed accorgimenti, etc.);
6. possibilità di messa in opera di accorgimenti tecnico-costruttivi, interventi e misure per la riduzione della vulnerabilità e/o la mitigazione del rischio e specifica individuazione degli stessi al fine di conseguire un sufficiente grado di sicurezza delle opere da condonare;
7. stato di attuazione di interventi di sistemazione idraulica o di bonifica che mettano in sicurezza le aree interessate.

Inoltre con particolare riferimento alle istanze relative al vincolo idrogeologico ed ai vincoli da frana o da suscettività al dissesto elevata dei piani di bacino, al fine di graduare la portata della documentazione tecnica eventuale a supporto dell'attestazione, come prevista all'art. 6 comma 3, si suggerisce di tenere presente la classificazione degli interventi introdotta dal comma 3 dell'art. 35 della LR 4/1999<sup>6</sup> e dai piani di bacino.

– Condizioni di cui alla lett. b):

Il professionista, nell'ambito dell'attestazione in parola dovrà verificare che l'opera oggetto dell'istanza di condono non interferisca con interventi previsti dai piani di bacino, approvati od adottati, e inseriti nell'ultimo programma triennale degli enti locali approvato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 109/94. A tal fine dovrà considerare la natura e la rilevanza dell'opera abusiva oggetto dell'istanza di condono nonché esaminare le caratteristiche degli interventi previsti per valutare la possibile interferenza con essi del-

l'opera abusiva, attestando, quindi, che la realizzazione degli interventi, già programmati, non sia resa inattuabile o più onerosa dalla regolarizzazione dell'opera abusiva stessa (ad. es. interventi che implicano la necessità di espropri o di rilocalizzazioni ecc.).

### 3. Verifica dell'attestazione da parte del Comune

Nell'ambito della verifica prevista al comma 5 dell'art. 6 in parola, il Comune accerta che l'attestazione prevista al comma 3 sia stata regolarmente effettuata, che i suoi contenuti siano conformi ai contenuti della legge ed ai criteri qui delineati, con particolare riferimento alla esplicita valutazione delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 2, ed alle valutazioni effettuate a suo supporto, che siano stati presi in considerazione tutti gli elementi conoscitivi idonei a supportare le conclusioni dell'attestazione stessa e a definire gli eventuali accorgimenti tecnico-costruttivi, misure o cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità.

---

### Allegato 2

#### Casi tipo segnalati nei quesiti

Caso A) mancanza della documentazione essenziale:

il Comune deve scrivere agli interessati per ricordare che entro il 31 dicembre 2004 la pratica va integrata, pena la reiezione dell'istanza di condono, tenendo presente che:

- 1) ove manchi solo la documentazione essenziale e le opere abusive non ricadano in zone soggette a vincoli idrogeologici o idraulici e delle falde acquifere, una volta integrata la documentazione si procederà per la chiusura dell'istruttoria e la definizione della pratica ai sensi dei commi 1 e 7 dell'art. 6;
- 2) ove invece le opere abusive ricadano in zone soggette a vincoli idrogeologici o idraulici e delle falde acquifere: l'istruttoria della pratica una volta integrata la documentazione, procederà come nel caso sub lett. c) numero 3.<sup>7</sup>

Caso B) mancanza della documentazione "aggiuntiva" rispetto a quella essenziale, richiesta a suo tempo dal Comune:

si ricade nel caso sub lett. c), posto che la documentazione aggiuntiva non è da considerare essenziale per la definizione della pratica, anche se fosse già stata sollecitata dal Comune al singolo interessato.

Caso C) documentazione essenziale già agli atti:

il Comune non può più chiedere integrazioni di documentazione e possono verificarsi le fattispecie seguenti:

1. se non c'è alcun tipo di vincolo:

è doverosa la chiusura dell'istruttoria e la definizione della pratica ai sensi dei commi 1 e 7 dell'art. 6;

2. se c'è solo vincolo paesistico-ambientale:

il Comune procede secondo l'iter consueto (ai sensi dell'art. 32 della L. 47/1985 e dell'art. 2 della l.r. 28/1988: acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata e sua trasmissione al controllo di legittimità della Sovrintendenza), e si pronuncia sul condono ai sensi dell'art. 35 della L. 47/1985 e s.m. o dell'art. 39 della L. 724/1994 e s.m. perché la fattispecie non rientra nel campo di applicazione dell'art. 6 in parola;

3. se c'è vincolo idrogeologico o idraulico o delle falde acquifere:

l'interessato è tenuto agli adempimenti di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 6 ed il Comune seguirà la procedura ivi stabilita per la definizione della pratica;

4. se ci sono entrambi i tipi di vincoli indicati ai punti 2) e 3):

è opportuno che si effettui l'istruttoria di cui al punto 2) anche nelle more degli adempimenti di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 6.

Caso D) omesso pagamento dell'oblazione:

se, a prescindere dalla presenza della documentazione essenziale, risulti non essere stata pagata l'oblazione, il condono è da considerare irricevibile per carenza di un requisito essenziale;

Caso E) inerzia del Comune:

se la mancata definizione della pratica di con-

dono non è dovuta all'inerzia dell'interessato (ipotesi disciplinata dall'art. 6 comma 1), bensì al mancato esame da parte del Comune del relativo fascicolo in suo possesso che risulti già completo di tutta la documentazione essenziale, possono verificarsi le seguenti sei fattispecie:

- Prima fattispecie: se trattasi di opere abusive non ricadenti in zone soggette a vincoli, l'istanza è da considerare tacitamente accolta perché si è formato il silenzio assenso ex art. 35, comma 12, della L. n. 47/1985 e s.m. o ex art. 39, comma 4 della L. n. 724/1994 e s.m., per cui la fattispecie non rientra nel campo di applicazione dell'art. 6 in parola.

- Seconda fattispecie: se le opere abusive ricadono in zone soggette a vincoli idrogeologici o idraulici e delle falde acquifere, l'interessato deve avvalersi della speciale procedura di valutazione di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 6 per conseguire la definizione della pratica.

- Terza fattispecie: se le opere abusive ricadono in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale: salvi i circoscritti casi di silenzio assenso ex art. 32, comma 2, L. n. 47/1985 come introdotto dall'art. 39, comma 7, della L. 724/1994, occorre l'acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata e la sua trasmissione per il controllo di legittimità alla Sovrintendenza; il Comune si pronuncerà poi sul condono ai sensi della L. 47/1985 s.m., pertanto la fattispecie non rientra nel campo di applicazione dell'art. 6.

- Quarta fattispecie: se il Comune è in possesso di tutti i pareri favorevoli delle autorità preposte alla tutela dei vincoli presenti nell'area resi a norma dell'art. 32 della L. n. 47/1985 e s.m., occorrerà dare atto dell'avvenuta formazione di provvedimento tacito di sanatoria ex art. 35, comma 12, della L. n. 47/1985 e s.m. e art. 39, comma 4, della L. n. 724/1994 e s.m.

- Quinta fattispecie: se le opere abusive ricadono in zone soggette a vincoli diversi da quelli idrogeologici, idraulici delle falde acquifere, paesistico-ambientali o delle aree a parco o protette (es. vincoli di rispetto ferroviario, stradale, ecc.), e non siano ancora stati acquisiti i prescritti pareri, pur avendone formulato apposita richiesta, occorre che il Comune verifichi se, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 e s.m., si sia o meno già formato pa-

rere favorevole per silenzio-assenso a norma del citato art. 32, comma 1, della L. n. 47/1985 come modificato dall'art. 2, comma 43, della L. n. 662/1996, con conseguente riconducibilità della fattispecie nella quarta ipotesi sopra menzionata in caso di mancata interruzione del termine di 180 giorni da parte dell'Autorità preposte alla tutela del vincolo.

- Sesta fattispecie: ove ricorra il caso di cui alla quinta fattispecie, ma il Comune non abbia neanche richiesto il parere ex art. 32, c. 43 L. n. 47/1985 e s.m., permane in capo allo stesso l'obbligo di attivarsi per acquisire tale parere secondo le modalità stabilite nella nuova versione del suddetto art. 32 introdotta dall'art. 32, del D.L. n. 269/2003 e s.m.

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

<sup>1</sup> In proposito si segnala che l'art. 39 comma IV, ultimo capoverso, come modificato dall'art. 2, comma 37 della L.n. 662/1996, ha già stabilito l'improcedibilità delle domande di condono e il conseguente diniego di sanatoria per carenza di documentazione in caso di mancata presentazione da parte degli interessati dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune.

<sup>2</sup> Tale disposizione ha previsto al comma 3 che alla domanda di condono devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34.

Il successivo comma 12 del medesimo art. 35 ha stabilito che:

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.

<sup>3</sup> Tale deliberazione è reperibile sul sito web della Regione Liguria, seguendo il percorso: "Ambiente e Territorio -> Temi dell'ambiente -> Pianificazione di Bacino -> Criteri". Al riguardo si richiama l'attenzione anche sul paragrafo 2 relativamente alla classificazione degli interventi ai fini della pianificazione di bacino.

<sup>4</sup> Il versamento a favore della Regione si può fare su conto corrente postale n. 526160 intestato alla Tesoreria Regione Liguria oppure conto corrente bancario n. 1988/90 Carige S.p.A. Ag. 41 - ABI 6175 - CAB 1472 Via D'Annunzio n. 39 - 16121 Genova.

<sup>5</sup> Si ricorda che, in Liguria, la pianificazione di bacino è di competenza di tre Autorità di Bacino: Autorità di Bacino nazionale del fiume Po, Autorità di Bacino interregionale del fiume Magra, Autorità di Bacino di rilievo regionale per i bacini del versante tirrenico. In particolare, ai fini dell'applicazione della norma in esame, per piani di bacino vigenti si devono intendere: i piani di bacino per l'assetto idrogeologico approvati ai sensi della L.183/89 e del D.L. 180/98 per i territori ricadenti nell'ambito del bacino del fiume Po e dei bacini regionali, mentre per il bacino del Fiume Magra si fa riferimento alle misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della L. n. 183/89 nelle more dell'approvazione del piano di bacino stralcio.

<sup>6</sup> Con riferimento alle istanze relative al vincolo idrogeologico ed ai vincoli da frana o da suscettività al dissesto elevata dei piani di bacino sono qualificabili di modesta rilevanza:

- gli interventi che abbiano comportato movimenti di terreno inferiori a 100 mc, altezze di scavo inferiori a 2 m e che siano connessi ad opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizioni, reinterri, scavi, opere di sostegno, parcheggi di pertinenza nel sottosuolo;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- gli interventi di nuova costruzione relativi a manufatti, annessi agricoli, impianti pertinenziali ecc.

Sono, invece, riconducibili alla categoria degli interventi di media ed alta rilevanza:

- gli interventi che abbiamo comportato movimenti di terreno superiori a 100 mc, altezze di scavo superiori a 2 m e che siano connessi ad opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizioni, reinterri, scavi, opere di sostegno, parcheggi di pertinenza nel sottosuolo;
- gli interventi di nuova costruzione a destinazione d'uso residenziale, commerciale, ricreativa, a servizio ecc.;
- le opere di viabilità.

Per le tipologie di intervento di modesta rilevanza l'attestazione potrà essere supportata da valutazioni qualitative, mentre per le tipologie di intervento di media e alta rilevanza l'attestazione dovrà essere maggiormente circostanziata e supportata da analisi ed indagini specifiche, nonché opportunamente coordinata con la certificazione di idoneità statica delle opere, già documentazione essenziale ai sensi della L. 47/85, art. 35, comma 3, lett. b.

<sup>7</sup> Per la disciplina di dettaglio vedasi infra, seconda ipotesi di condono tombale.

<sup>8</sup> Tale disposizione recita: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole."

<sup>9</sup> Tale disposizione recitava: "Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposto a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte al vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole."

## **PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

06.09.2004

N. 5240

**Pratica D/4734. Corso Acqua: T. Malvaro. Richiedente : Foppiano e Cuneo s.n.c. di Foppiano Gianna & C. Domanda: in data 04.10.1999 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua uso industriale in comune di Cicagna.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1

Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Foppiano e Cuneo S.n.c. di Foppiano Gianna & C. di derivare dalla sponda sinistra del Torrente Malvaro, affluente del Torrente Lavagna, in località Isolalunga, all'altezza del mappale n. 1150 compreso nel foglio n. 6 del N.C.T. del comune di Cicagna, una portata non superiore a moduli 0,00069 (litri/ secondo 0,069) di acqua per uso industriale.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

---

---

## **PROVINCIA DI IMPERIA Settore urbanistica e difesa del territorio ufficio risorse idriche**

La Ditta Tiberti Bruno ed altri in data 02.08.2004 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.01 di acqua dal ba-



cino del torrente Nervia (rio Beule) in Comune di Pigna per uso irriguo.

Pratica n. 600.

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
dott. Geol. Raffaello Anfossi

---

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE LEGALE  
PARTECIPAZIONI UFFICIO  
ESPROPRIAZIONI DELLA  
PROVINCIA DI IMPERIA**

23.07.2004

N. 33

**Pratica 163 - Comune Diano Marina -  
Lavori di realizzazione ed ampliamento della strada di collegamento tra Diano Gorleri e Diano Claderina con sistemazione idrica e fognaria - II Loto - Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione.**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che l'art. 9, della Legge Regionale n. 3, del 22.01.1999 ha trasferito alla Provincia le funzioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità di cui al Titolo II della legge 22.10.1071 n. 865 (fatte salve le funzioni di cui all'art. 18 dello stesso titolo, nonché quanto attribuito ai Comuni dall'articolo 10) nonché le funzioni concernenti gli istituti previsti dalla legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente connesse o conseguenti;
  - che con determinazione n. 590 del 21.12.2000, il responsabile del servizio Ufficio Tecnico Sez. LL.PP. del Comune di Diano Marina ha, tra l'altro, stabilito:
1. di approvare il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di razionalizzazione ed ampliamento della strada di collegamento tra Diano Gorleri e Diano Calderina con sistemazione idrica e fognaria, 2° stralcio a firma dello Studio tecnico Associato Ing. Pino D. e Bertora G.;

2. di dichiarare la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'esecuzione dell'opera in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 Legge 03.01.1978 n. 1;
3. di fissare i termini riguardanti l'inizio e l'ultimazione sia dei lavori, sia del procedimento espropriativo;

Vista l'istanza prot. n. 8347 del 18.04.2003, con la quale il Comune di Diano Marina chiede la determinazione, in via provvisoria, dell'indennità da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, nonché la successiva corrispondenza;

Vista la perizia di stima redatta dal Tecnico incaricato di questa Provincia, dalla quale risulta, tra l'altro, che le aree espropriande ricadono in zona classificata TUS (nucleo storico frazionale) ed in zona TPA (territorio di presidio ambientale - zona agricola) e pertanto devono classificarsi per la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione come agricole o inedificabili con applicazione dei criteri di cui all'art. 5 bis comma 4 della L. 359/92 e quindi secondo le disposizioni del titolo II della Legge n. 865/1971;

Preso atto della regolarità della documentazione presentata dal Comune di Diano Marina;

Vista la Legge n. 2339 del 25.06.1865;

Vista la Legge n. 865 del 22.10.1971;

Visto il DPR n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 5 bis del D.L. 333/92 convertito in Legge n. 358/92;

Visto l'art. 9 L.R. 3/99;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 84 dall'10.06.1991 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento dell'assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001;

STABILISCE

- 1) di determinare l'indennità di espropriazione, degli immobili siti in Comune di Diano Marina;



na interessati dai lavori in oggetto, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, nella misura di seguito indicata:

a) Ditta: Ramella Aldo, Ramella Adriano

1) C.C. Diano Calderina - Partita 3100 - Fg. 2 - Mappale 456 - Sup. da espr. 180 mq. Coltura effettivamente praticata: uliveto

€ 4,13 al mq. x 180 mq. = € 743,40

2) C.C. Diano Calderina - Partita 3100 - Fg. 2 - Mappale 352 - Sup. da espr. 20 mq. Coltura effettivamente praticata: uliveto:

€ 4,13 al mq. x 20 mq. = € 82,60

b) Ditta: Taylor Beate Janette

C.C. Diano Calderina - Partita 1680 - Fg. 2 - Mappale 1128 - Sup. da espr. 37,50 mq. Coltura effettivamente praticata: uliveto

€ 4,13 al mq. x 37,50 mq. = € 154,88

2) di incaricare il Comune di Diano Marina di provvedere a comunicare, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, ai proprietari espropriandi l'ammontare delle indennità sopraindicate, nonché di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R.;

3) di disporre che i proprietari espropriandi entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione dell'indennità provvisoria, comunichino all'Ente Espropriante e alla Provincia se intendono accettare la stessa a norma del comma 2° dell'art. 12 della legge n. 865 del 22.10.1971, con la precisazione che il silenzio varrà come rifiuto dell'indennità offerta.

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 865/71 i proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notificazione di cui al precedente punto 3), hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dell'indennità provvisoria come sopra determinata;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 865/71, nell'ipotesi che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, in caso di cessione volonta-

ria ai sensi del citato art. 12, 1° comma della suddetta legge, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo.

IL DIRIGENTE  
Avv. Danilo Sfamurri

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

23.09.2004

N. 7065/2004

**Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. Domanda intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento aereo t. Quiliano in loc. Vadoni in comune di Quiliano. Pratica n. 847/03.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1) di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il soggetto richiedente all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 10598 di repertorio in data 22.09.2004.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Ing. Adriano Faroppa

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

30.09.2004

N. 7240

**Torrente Porrà in Comune di Finale**

**Ligure - Località Perti. Domanda pervenuta in data 02.11.1999 per Rinnovo e Subingresso nella Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo già assentita con D.P.R. alle OO.PP. per la Liguria n. 9155 del 23.07.1970 al Sig. Bonorino Nicolò. Classifica: 013.005.001 - Pratica n. 29/01 - Identificativo: I0000784 - Rif.1255/D. Richiedenti: Sigg.ri Bonorino Pierina. Bonorino Vincenzina e Ottonello Gianni.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai Sigg.ri Bonorino Pierina, Bonorino Vincenzina e Ottonello Gianni il rinnovo e subingresso con coutenza alla concessione già assentita con D.P.R. alle OO.PP. per la Liguria n. 9155 del 23.07.1970 al Sig. Bonorino Nicolò, per derivare dal corso d'acqua Torrente Porrà, in Comune di Finale Ligure - Località Perti, una quantità di acqua non superiore a Moduli 0,005 (l/sc. 0,5) per uso Irriguo di mq. 12.300 di terreno.
2. la suddetta concessione è accordata per Anni Quaranta successivi e continui, decorrenti dal 23.07.2000, giorno successivo alla scadenza dell'originario decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10605 di repertorio in data 29.09.2004 e verso il pagamento del canone minimo annuo di Euro 2,84 a decorrere dalla data di concessione, oltre i versamenti specificati nell'art. 11 del suddetto disciplinare ed eventuali sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE AREA  
AMMINISTRAZIONE GENERALE  
SERVIZIO ESPROPRI - DELLA  
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

30.09.2004

N. 209

**Comune di Vezzano Ligure - Lavori di realizzazione autolavaggio a servizio autoparco in località Piano di Vezzano - Provvedimento di esproprio.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

a) Di espropriare, per quanto esposto in premessa, a favore del Comune di Vezzano Ligure gli immobili di seguito identificati ed interessati dai lavori di realizzazione dell'autolavaggio a servizio dell'autoparco in loc. Piano di Vezzano II°:

- 1) Bianchi Mario nato a S. Stefano Magra il 04.03.1938

Grossi Maria Pia nata a Vezzano Ligure il 10.09.1939

NTC di Vezzano Ligure fg. 11

• Mappale 899 di mq 426 (ex 590)

• Mappale 900 di mq 44 (ex 590)

Indennità provvisoria € 2.870,00

- 2) di disporre che la registrazione del presente provvedimento sia effettuata nei termini di legge dal Comune di Vezzano Ligure che nel frattempo curerà anche:

– la notifica alle ditte interessate nella forma degli atti processuali civili;

– l'inserzione per estratto nel BURL;

– l'affissione all'Albo Pretorio del Comune;

– l'esecuzione, nei termini di legge, della trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.,

nonché la voltura negli atti in conservazione  
presso il locale UTE;

omissis

IL DIRIGENTE  
dott. Carlo Facchetti

---

---